



LEGISLAZIONE CONSOLIDATA

Progetto di regio decreto 1138/2023 del 19 dicembre 2023 che disciplina il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione di video e dei fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, la procedura per la notifica preventiva dell'inizio dell'attività e la procedura di registrazione.

Ministero della Trasformazione digitale
Gazzetta ufficiale di Stato n. 304, del 21 dicembre 2023
Riferimento: BOE-A-2023-25886

INDICE

TITOLO PRELIMINARE.....	6
Disposizioni generali.....	6
Articolo 1. <i>Obiettivo.....</i>	6
Articolo 2. <i>Ambito di applicazione.....</i>	6
TITOLO I.....	7
Regime giuridico del registro dello Stato.....	7
CAPITOLO I.....	7
Disposizioni generali.....	7
Articolo 3. <i>Obiettivo e finalità.....</i>	7
Articolo 4. <i>Natura e dipendenza organica.....</i>	7
Articolo 5. <i>Quadro giuridico.....</i>	7
Articolo 6. <i>Pubblicità formale e protezione dei dati personali.....</i>	7
Articolo 7. <i>Gestione per via elettronica.....</i>	8
Articolo 8. <i>Esercizio del potere di imporre sanzioni.....</i>	8
CAPITOLO II.....	8
Organizzazione e funzionamento.....	8
Articolo 9. <i>Struttura.....</i>	8
Articolo 10. <i>Funzioni.....</i>	8
Articolo 11. <i>Registrare le iscrizioni e la scheda di registrazione elettronica.....</i>	9
Articolo 12. <i>Dati del fornitore e atti soggetti alla registrazione.....</i>	9

Articolo 13. <i>Dati di servizio soggetti a registrazione</i>	10
Articolo 14. <i>Certificati</i>	10
Articolo 15. <i>Domande</i>	11
TITOLO II.....	11
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DINANZI AL REGISTRO DELLO STATO	11
CAPITOLO I.....	11
Notifica preventiva dell'inizio dell'attività	11
Articolo 16. <i>Presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività</i>	11
Articolo 17. <i>Correzione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività</i>	11
Articolo 18. <i>Notifica preventiva senza effetti</i>	11
Articolo 19. <i>Registrazione della notifica preventiva</i>	12
CAPITOLO II.....	12
Procedure di registrazione e modifica delle registrazioni	12
Articolo 20. <i>Obbligo di iscrizione nel registro dello Stato</i>	12
Articolo 21. <i>Natura della registrazione</i>	12
Articolo 22. <i>Pratiche della prima registrazione</i>	12
Articolo 23. <i>Rettifica della domanda di iscrizione</i>	12
Articolo 24. <i>Registrazione del fornitore</i>	12
Articolo 25. <i>Procedura di modifica dei dati inseriti nel registro dello Stato</i>	12
Articolo 26. <i>Cancellazione della registrazione</i>	13
CAPITOLO III.....	13
Procedura per la perdita dello status di fornitore	13
Articolo 27. <i>Cause della perdita dello status di fornitore acquisito attraverso la notifica preventiva dell'inizio dell'attività</i>	13
Articolo 28. <i>Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano onde radio terrestri su licenza</i>	13
Articolo 29. <i>Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video</i>	13
Articolo 30. <i>Procedura per la dichiarazione della perdita dello status di fornitore</i>	13
TITOLO III.....	14
Collaborazione amministrativa e cooperazione del registro dello Stato	14
Articolo 31. <i>Obbligo di cooperazione con la Commissione europea</i>	14
Articolo 32. <i>Obbligo e modalità di cooperazione tra il registro dello Stato e i registri regionali</i>	14
Articolo 33. <i>Collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>	14
Articolo 34. <i>Collaborazione con altri enti pubblici</i>	14
Prima disposizione aggiuntiva. <i>Nessun aumento della spesa pubblica</i>	14
Seconda disposizione aggiuntiva. <i>Trasferimento delle registrazioni dal registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi.</i>	14
Prima disposizione transitoria. <i>Termine per la registrazione dei fornitori che hanno iniziato la loro attività e che non sono iscritti nel registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi</i>	15
Seconda disposizione transitoria. <i>Procedure in corso</i>	15

Disposizione abrogativa unica. <i>Abrogazione normativa</i>	15
Prima disposizione finale. <i>Competenze di sviluppo</i>	15
Seconda disposizione finale. <i>Titolo di competenza</i>	15
Terza disposizione finale. <i>Entrata in vigore</i>	15
ALLEGATO	15
Struttura del registro dello Stato e scheda di registrazione elettronica	15

(Testo consolidato)
Ultima modifica: nessuna modifica

L'adozione della legge generale n. 13/2022 del 7 luglio 2022 sulla comunicazione audiovisiva ha portato al recepimento nel diritto spagnolo della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Sulla base della summenzionata direttiva, la legge n. 13/2022 del 7 luglio è stata istituita con l'obiettivo di adottare un quadro giuridico aggiornato in linea con l'evoluzione che il mercato audiovisivo ha subito negli ultimi anni e che consente di trovare un equilibrio tra l'accesso ai contenuti, la tutela degli utenti e la concorrenza tra i diversi fornitori sul mercato, con l'inclusione, in condizioni di parità, di tutti gli attori in competizione per lo stesso pubblico.

In tal senso, l'articolo 39 della legge 7 luglio, 13/2022, istituisce un nuovo registro dello Stato che, oltre a includere i fornitori di servizi di media audiovisivi, stabilisce come nuova caratteristica l'inclusione nel registro dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi e degli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video, ampliando così i tipi di fornitori obbligati a registrarsi, nella misura in cui tutti competono per lo stesso pubblico nel mercato audiovisivo nazionale.

Così, come previsto dal citato articolo 39, comma 4, della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022, il regio decreto è redatto allo scopo di istituire l'organizzazione e il funzionamento del nuovo registro dello Stato, la cui approvazione comporta, ai sensi della nona disposizione finale della legge 7 luglio, n. 13/2022, la cancellazione del precedente registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, che è rimasto in vigore a titolo transitorio ai sensi della settima disposizione transitoria della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022 e le cui registrazioni devono essere registrate d'ufficio nel nuovo registro di Stato.

Inoltre, la legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza nel settore audiovisivo quale strumento di tutela dei diritti degli utenti, impone agli utenti di sapere chi sono i soggetti responsabili dei servizi di media audiovisivi, dei servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e degli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video. Queste informazioni devono essere fornite dai fornitori al registro dello Stato, insieme ad altri obblighi informativi contenuti nella legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022 e che sono stati sviluppati nel presente regio decreto.

Le informazioni contenute nel Registro dello Stato sono pubbliche, riutilizzabili come previsto dalla legge n. 37/2007, del 16 novembre 2007, sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e liberamente accessibili attraverso l'applicazione informatica abilitata a tal fine e hanno i limiti previsti dalla legge n. 19/2013, del 9 dicembre 2013, sulla trasparenza, l'accesso alle informazioni pubbliche e la buona governance, e quelli derivanti dal regime di protezione dei dati personali approvato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e la legge organica n. 3/2018 del 5 dicembre sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali.

Nella redazione del presente regio decreto si è tenuto conto della legge n. 39/2015 del 1° ottobre sul procedimento amministrativo comune delle Pubbliche Amministrazioni e del regio decreto n. 203/2021, del 30 marzo 2021, che approva il regolamento sull'azione e il funzionamento del settore pubblico per via elettronica, che rafforza il trattamento elettronico come mezzo normale di gestione delle pubbliche amministrazioni e che completa il funzionamento elettronico del registro dello Stato, già inserito nel precedente regio decreto.

Tale rafforzamento ha comportato l'inclusione nell'obbligo di tutti i fornitori, siano essi persone giuridiche o gruppi di persone fisiche che, per la loro dedizione professionale o la loro capacità tecnica, hanno garantito l'accesso e la disponibilità dei mezzi tecnologici esatti per connettersi con il registro di Stato utilizzando mezzi elettronici; inoltre, in relazione al registro elettronico delle procure dell'amministrazione generale dello Stato, o di agevolare il rispetto degli obblighi del registro dello Stato di collaborare e cooperare con altre amministrazioni pubbliche o organismi internazionali come la

Commissione europea e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.

Questo regio decreto presenta altre novità, come la regolamentazione della scheda di registrazione elettronica come mezzo di registrazione in formato elettronico e la suddivisione del registro dello Stato in sezioni diverse a seconda del tipo di fornitore in quanto, a causa dell'attuale convergenza tecnologica, non è più possibile distinguere tra i fornitori di servizi di media audiovisivi che forniscono solo servizi lineari e quelli che forniscono servizi non lineari.

Inoltre, il secondo compito del regio decreto è la regolamentazione del regime giuridico per la prestazione di servizi. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di media audiovisivi, la legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022 mantiene il regime liberalizzato istituito dalla legge n. 7/2010 del 31 marzo 2010 sulla comunicazione audiovisiva generale, con la quale la presentazione all'autorità audiovisiva competente di una notifica affidabile e preventiva consente l'avvio della disposizione, richiedendo solo una licenza concessa mediante gara pubblica per la fornitura di servizi di media audiovisivi televisivi o radiotelevisivi che utilizzano onde radio terrestri.

Nel caso dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e degli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video, la presentazione di una notifica preventiva all'autorità audiovisiva competente non è richiesta, ma hanno l'obbligo di registrarsi nel registro dello Stato.

Per quanto riguarda la procedura di presentazione della notifica preventiva, l'esperienza maturata in questi anni nell'elaborazione di tale procedura e l'approvazione della legge n. 39/2015 del 1° ottobre 2015 hanno portato all'introduzione di alcune modifiche nella regolamentazione della procedura di presentazione della notifica preventiva rispetto al precedente regio decreto.

È importante notare l'inclusione di nuovi dati da fornire nella procedura di presentazione della notifica preventiva dell'inizio della fornitura del servizio. E, sulla base dei poteri di verifica, controllo e ispezione conferiti all'organismo competente, la possibilità di chiedere all'interessato di fornire documentazione accreditante il servizio la cui fornitura deve essere avviata, al fine di combinare la flessibilità del regime giuridico della notifica preventiva come mezzo di accesso alla fornitura di servizi di media audiovisivi con le garanzie di un'adeguata supervisione e controllo del mercato audiovisivo nazionale nell'attuale contesto internazionale.

Il regio decreto sviluppa le procedure per la dichiarazione di notifica preventiva "senza effetti" e la procedura per la perdita dello status di fornitore, le cui cause sono previste dalla legge 13/2022 del 7 luglio e dall'articolo 69 della legge n. 39/2015 del 1° ottobre.

Da notare anche come novità lo sviluppo di talune disposizioni del regime sanzionatorio per l'effettivo esercizio del potere sanzionatorio previsto dalla legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022, quali l'individuazione degli organi competenti per l'avvio, l'indagine e la risoluzione del procedimento.

Infine, nell'ambito della collaborazione e cooperazione del registro di Stato va evidenziata una novità. La disposizione per la firma di accordi tra le autorità audiovisive competenti al fine di interconnettere il registro dello Stato e i registri regionali e migliorare l'esecuzione dei compiti loro affidati. Analogamente, è prevista anche la firma di un accordo tra le autorità audiovisive nazionali, tenuto conto dell'interrelazione delle funzioni loro affidate.

Per quanto riguarda la struttura, il regio decreto è composto da 34 articoli organizzati in quattro titoli, una parte finale composta da due disposizioni supplementari, due disposizioni transitorie, un'unica disposizione abrogativa e tre disposizioni finali, nonché un allegato.

Il titolo preliminare contiene le disposizioni generali del regolamento. Il Titolo I disciplina il registro dello Stato ed è strutturato in due capitoli, il primo sulle disposizioni generali e il secondo sull'organizzazione e il funzionamento del registro dello Stato. Il Titolo II definisce le procedure avviate dinanzi al registro dello Stato ed è strutturato in tre capitoli.

Il primo riguarda la procedura di presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività. Il secondo riguarda la procedura di registrazione e modifica delle registrazioni. Il terzo riguarda la procedura per la perdita dello status di fornitore. Il titolo III disciplina la collaborazione amministrativa e le attività di cooperazione del registro dello Stato con altri enti pubblici.

Esso comprende anche un allegato contenente la struttura del registro dello Stato, suddiviso in sezioni e scheda di registrazione elettronica.

Infine, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 della legge n. 39/2015 del 1° ottobre, il presente regio decreto è stato redatto nel rispetto dei principi di necessità, effettività, proporzionalità, certezza del diritto, trasparenza ed efficienza.

In primo luogo, i principi di necessità e di efficacia sono rispettati in quanto si tratta dello sviluppo normativo della legge n. 13/2022 del 7 luglio e di uno strumento adeguato per contribuire a una maggiore trasparenza del settore audiovisivo come mezzo di tutela dei diritti degli utenti. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto il presente regio decreto contiene il regolamento

necessario per conseguire gli obiettivi che ne giustificano l'approvazione.

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, il regio decreto è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico nazionale, in quanto costituisce, insieme alla legge 7 luglio, 13/2022, un quadro normativo stabile, integrato e chiaro per i diritti e gli obblighi dei fornitori di audiovisivi soggetti all'ambito di applicazione del regolamento. In forza del principio di proporzionalità, il regio decreto contiene il regolamento necessario per conseguire i suoi obiettivi.

Il principio di trasparenza è stato altresì rispettato, attraverso lo svolgimento di una consultazione pubblica prima della stesura del regio decreto ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge n. 50/1997 del 27 novembre 1997, sul governo e attraverso la pubblicazione del progetto di regio decreto sul portale web del ministero della Trasformazione digitale, allo scopo di informare tutti coloro che sono interessati a fornire il proprio contributo.

Analogamente, si è tenuta un'audizione pubblica rivolta al settore audiovisivo e alle comunità autonome, in conformità delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 6, della legge n. 50/1997, del 27 novembre 1997, per consentire loro di conoscere la norma, apportare i propri contributi e, in ultima analisi, migliorare il presente regio decreto. Allo stesso modo, sono state raccolte le relazioni della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, del Consiglio dei consumatori e degli utenti e dell'Agenzia spagnola per la protezione dei dati.

Infine, per quanto riguarda il principio di efficienza, sono stati compiuti sforzi per garantire che il regolamento generi gli oneri amministrativi più bassi per coloro che sono obbligati a rispettarlo, nonché i costi indiretti più bassi, promuovendo l'uso razionale delle risorse pubbliche e il pieno rispetto dei principi di stabilità di bilancio e sostenibilità finanziaria.

Il regio decreto è stato soggetto alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nonché alle disposizioni del regio decreto 1337/1999, del 31 luglio, che disciplina la fornitura di informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Il presente regio decreto è emanato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 149, paragrafo 1, comma 21, e dell'articolo 149, paragrafo 1, comma 27, della Costituzione e dell'autorizzazione allo sviluppo normativo della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022, contenuta negli articoli 18, comma 1, 20 e 39, comma 4 nella settima disposizione finale della suddetta legge.

In virtù di ciò, su proposta del ministro della Trasformazione digitale, previa approvazione del ministro delle Finanze e della funzione pubblica, di concerto con il Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta del 19 dicembre 2023,

DISPONGO QUANTO SEGUE:

TITOLO PRELIMINARE
Disposizioni generali

Articolo 1. Obiettivo

L'obiettivo del presente regio decreto è di disciplinare quanto segue:

a) l'organizzazione e il funzionamento del registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione video e dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi (di seguito, registro dello Stato), nonché la procedura di presentazione della notifica di cui all'articolo 39 della legge generale n. 13/2022, del 7 luglio 2022, sulla comunicazione audiovisiva generale;

b) la procedura per la presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività;

c) la procedura di perdita dello status di fornitore.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

1. Il presente regio decreto si applica alle seguenti disposizioni della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.

a) Fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi a livello statale.

b) Fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi a livello statale.

c) Fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi a livello statale.

- d) Fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.
- e) Fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici a livello statale.
- f) Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta a livello statale.
- g) Utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforme di condivisione video conformemente alle disposizioni dell'articolo 94, comma 2, della legge n. 13/2022 del 7 luglio.

2. I termini citati nel presente regio decreto tengono conto del significato di cui agli articoli 2 e 94, comma 2, della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.

3. Ai sensi della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022, i fornitori di servizi di media audiovisivi sono da intendersi come riferimenti ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari della televisione, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta o non lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici e a richiesta a livello statale e ai fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi a livello statale.

4. Inoltre, ai fini del presente regio decreto, per fornitori si intendono i riferimenti ai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, ai fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi e agli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video.

TITOLO I Regime giuridico del registro dello Stato

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 3. *Obiettivo e finalità.*

1. L'obiettivo del registro dello Stato è quello di raccogliere la prima registrazione obbligatoria di tutti i fornitori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e i servizi che forniscono, nonché le modifiche che interessano tali fornitori e i servizi forniti.

2. Allo stesso modo, l'accesso alle iscrizioni registrate dai registri regionali è agevolato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.

3. Lo scopo del registro dello Stato è quello di facilitare l'identificazione dei fornitori al fine di garantire la trasparenza nel settore audiovisivo e la supervisione e il controllo degli obblighi stabiliti dalla legge n. 13/2022 del 7 luglio.

Articolo 4. *Natura e dipendenza organica.*

1. Finalità del registro dello Stato, natura amministrativa, carattere pubblico e gestione elettronica.

2. L'organo responsabile della gestione del registro dello Stato è la sottodirezione generale della pianificazione dei servizi di media audiovisivi, dipendente dal ministero della Trasformazione digitale attraverso la segreteria di Stato alle Telecomunicazioni e alle Infrastrutture digitali.

Articolo 5. *Quadro giuridico.*

Le procedure previste dal presente regio decreto sono conformi alle disposizioni della legge 13/2022 del 7 luglio, della legge 39/2015, del 1° ottobre, sul procedimento amministrativo comune delle Pubbliche Amministrazioni, della legge 40/2015 del 1° ottobre sul regime giuridico del settore pubblico e delle relative modalità di attuazione.

Articolo 6. *Pubblicità formale e protezione dei dati personali.*

1. Le iscrizioni al registro sono pubbliche e liberamente accessibili per consultazione da parte di chiunque, attraverso il sito web associato del ministero dell'Economia e della Trasformazione digitale nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE, dalla legge organica n. 3/2018 del 5 dicembre 2018 sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali, e la legge n. 19/2013, del 9 dicembre, sulla trasparenza, l'accesso alle informazioni pubbliche e il buon governo.

2. Le iscrizioni al registro sono riutilizzabili, conformemente alle disposizioni della legge n.

37/2007 del 16 novembre sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

3. La pubblicità del registro non riguarda i dati che si riferiscono agli indirizzi delle persone fisiche, al loro codice fiscale (NIF) o al numero di identità dello straniero (NIE), o ad altri dati personali contenuti nella documentazione di ciascun prestatore in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e le altre norme in materia di protezione dei dati personali, purché non siano essenziali per lo svolgimento della funzione del registro stesso.

Articolo 7. Gestione per via elettronica.

1. La gestione del registro dello Stato è esclusivamente elettronica.

2. I fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono interagire con il registro dello Stato per via elettronica, attraverso l'applicazione informatica accessibile sul sito web del ministero della Trasformazione digitale.

3. Le comunicazioni alle parti interessate che non hanno lo stato di fornitore devono essere inviate preferibilmente per via elettronica.

Articolo 8. Esercizio del potere di imporre sanzioni.

1. La segreteria di Stato alle Telecomunicazioni e alle Infrastrutture digitali esercita i poteri di vigilanza, controllo e di imporre sanzioni nell'ambito di applicazione del presente regio decreto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 155, comma 1, dell'articolo 158, comma 1, e dell'articolo 158, comma 3, della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.

2. L'organo responsabile della gestione del registro dello Stato è competente per l'audizione e la formulazione di proposte di risoluzione delle procedure sanzionatorie nell'ambito del presente regio decreto. Allo stesso modo, può aprire un periodo di procedura preventiva, al fine di accertare se determinati fatti di cui sia venuto a conoscenza siano suscettibili di avviare un procedimento sanzionatorio.

3. Nell'esercizio del potere sanzionatorio si applicano le disposizioni dell'articolo 154 della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.

CAPITOLO II
Organizzazione e funzionamento

Articolo 9. Struttura.

1. Il registro dello Stato è strutturato nelle seguenti sezioni:

a) Sezione 1. Fornitori di servizi di media audiovisivi. I fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono iscritti in una sottosezione autonoma e i fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici e sonori a richiesta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), in un'altra sottosezione.

b) Sezione 2. Fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi. I fornitori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono registrati.

c) Sezione 3. Fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. I fornitori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), sono registrati.

d) Sezione 4. Utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video. I fornitori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), sono registrati.

2. L'obiettivo delle sezioni è quello di raccogliere e pubblicare le voci del registro, nonché di depositare la documentazione che accredita ciascuno dei fornitori.

Articolo 10. Funzioni.

Le funzioni del Registro dello Stato sono le seguenti:

a) Iscrivere nel registro i fornitori che sono tenuti a registrarsi.

- b) Depositare la documentazione comprovante i dati dichiarati dal fornitore e registrati nella scheda di registrazione.
- c) Pubblicare le iscrizioni del registro.
- d) Rilasciare certificati sulle iscrizioni al registro.
- e) Rispondere a domande riguardanti il registro dello Stato, a condizione che non comportino la prequalificazione di atti, imprese o documenti registrabili.
- f) Intraprendere le azioni necessarie per la cooperazione e la collaborazione del registro dello Stato di cui al titolo IV.
- g) Qualsiasi altra funzione ad esso attribuita dalle normative vigenti.

Articolo 11. *Registrare le iscrizioni e la scheda di registrazione elettronica.*

1. Il registro dello Stato effettua le iscrizioni mediante schede di registrazione che sono redatte esclusivamente in formato elettronico.
2. Per ciascun fornitore registrato in ciascuna sezione è prevista un'unica scheda di registrazione, che è identificata internamente da un "numero di registrazione univoco".
3. Le iscrizioni sono presentate su richiesta di una parte e sono intese come quelle che registrano la presentazione di notifiche preventive e di domande di registrazione da parte dei fornitori.
4. Le registrazioni e le cancellazioni sono effettuate d'ufficio. I registri relativi alle decisioni sanzionatorie sono altresì resi d'ufficio ai sensi dell'articolo 160, comma 5, della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.

Articolo 12. *Dati del fornitore e atti soggetti alla registrazione.*

1. I fornitori devono fornire le seguenti informazioni:
 - a) Nome e cognome o, se del caso, nome o ragione sociale e nazionalità.
 - b) Numero di identificazione fiscale (NIF) se il fornitore è spagnolo o numero di identità estera (NIE).
 - c) Sede legale o, se del caso, domicilio fiscale.
 - d) Indirizzo e indirizzo e-mail per rendere disponibili le notifiche elettroniche.
 - e) Nome e cognomi, NIF o NIE, indirizzo, indirizzo e-mail per rendere disponibili le notifiche elettroniche, numero di telefono e documento che accredita la capacità del rappresentante legale di rappresentare il fornitore. Se iscritto nel Registro Elettronico dei poteri di Procura dell'Amministrazione Generale dello Stato, questo deve essere indicato.
 - f) Dati relativi all'organo amministrativo: tipo di organo amministrativo, nome di ciascun membro, carica, data di nomina, NIF o NIE.
 - g) Natura pubblica (compreso il controllo diretto o indiretto da parte di uno Stato terzo) o privata.
 - h) Documentazione che accredita la costituzione della persona giuridica.
 - i) Logo e marchio.
 - j) Causa di stabilimento in Spagna nei casi previsti dall'articolo 3 della legge 7 luglio, n. 13/2022.
2. Inoltre, i fornitori di servizi di media audiovisivi devono fornire i seguenti dati e documenti:
 - a) Detentori di partecipazioni significative nel capitale sociale e identificazione fiscale (NIF o NIE), indicando le percentuali corrispondenti sia direttamente che indirettamente. Occorre stabilire se il titolare, direttamente o indirettamente, è uno Stato terzo. Deve essere indicato anche il numero di azioni per azionisti con partecipazioni significative. Le partecipazioni significative sono intese come previsto dall'articolo 38 della legge 13/2022 del 7 luglio.
 - b) Documenti attestanti atti giuridici e operazioni che comportano il trasferimento, la cessione o la tassazione delle azioni di cui al punto precedente o il trasferimento o la promessa di trasferimento di azioni, partecipazioni o titoli equivalenti aventi l'effetto di acquisire, direttamente o indirettamente, le azioni di un'impresa il cui scopo è la fornitura di un servizio di media audiovisivi.
 - c) Numero e percentuale di soci donne nell'organo di gestione dell'azienda.
 - d) Punto di contatto con il fornitore a disposizione dello spettatore per la comunicazione diretta con il responsabile editoriale e per garantire il diritto di reclamo e ricevere una risposta.
 - e) Sito web aziendale, che include le informazioni contenute nell'articolo 42 della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.
 - f) Dichiarazione di responsabilità attestante che il fornitore non si trova in nessuno dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi lineari che utilizzano onde radio terrestri devono inoltre fornire un'allegata dichiarazione di responsabilità sulla mancata partecipazione del

fornitore e/o dei suoi partner o proprietari con partecipazioni significative nel capitale o nel diritto di voto di altri fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi o, in altro modo, che non superino i limiti stabiliti dall'articolo 35 della legge 7 luglio, 13/2022.

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici che utilizzano onde radio terrestri devono inoltre fornire una dichiarazione di responsabilità allegata per quanto riguarda il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 78 della legge 7 luglio, 13/2022.

5. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video devono fornire il loro sito web aziendale, che deve includere le informazioni contenute nell'articolo 42 della legge 13/2022 del 7 luglio.

Articolo 13. Dati di servizio soggetti a registrazione.

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi devono fornire i seguenti dati relativi al servizio di media audiovisivi fornito:

- a) Nome e logo commerciale del servizio o dei servizi.
- b) Data di inizio delle trasmissioni e data di fine delle trasmissioni, se previste.
- c) Natura (televisione o radio), generi o tematiche (serie, film, per bambini, documentari, notizie, sport, giochi, comunicazioni commerciali audiovisive o altro) e destinatari del servizio (bambini, giovani, famiglie, adulti).
- d) Tipo di trasmissione del servizio di media audiovisivi (lineare, a richiesta, in chiaro, criptato).
- e) Ambito geografico delle trasmissioni.
- f) Lingua o lingue del servizio.
- g) Incorporazione, se del caso, di sottotitoli, di audiodescrizione e di servizi di lingua dei segni.
- h) Programma di trasmissione di servizio.
- i) Tecnologia di trasmissione dei servizi:

1. ° Televisione: televisione digitale terrestre (DTT), via cavo, satellitare, televisione con protocollo Internet (IPTV), Internet.

2. ° Radio: radiodiffusione audio digitale (DAB), modulazione di ampiezza (AM), Internet. Indicare anche se si tratta di una trasmissione di rete.

3. ° Se si tratta di un servizio di media audiovisivi a richiesta via Internet, il sito web o il dominio attraverso il quale il servizio di media audiovisivi è accessibile.

4. ° Nel caso della radiodiffusione via satellite del servizio, sono inclusi sia il nome del fornitore di servizi di comunicazione elettronica che fornisce il servizio up-link sia il nome dell'operatore della piattaforma satellitare.

5. ° Servizio di aggregazione di servizi di media audiovisivi che trasmette il servizio di media audiovisivi del fornitore tra le sue offerte.

j) Modalità di finanziamento del servizio (pubblicità, abbonamento, pay-per-view, altri).

k) Nel caso di fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi e di fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi o radiofonici che utilizzano onde radio terrestri su licenza, essi indicano il numero amministrativo della licenza che consente l'uso del dominio radio pubblico.

2. I fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono, per la loro registrazione, i dati relativi al servizio di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i) e j) del paragrafo precedente.

3. I fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi forniscono inoltre informazioni su:

a) Le offerte di aggregazione dei servizi media audiovisivi che forniscono agli utenti finali.

b) I servizi di media audiovisivi che compongono ciascuna delle offerte di aggregazione dei servizi, indicando il fornitore responsabile di ciascuno dei servizi e dello Stato sotto la cui giurisdizione il fornitore è soggetto, nonché del suo logo e marchio.

4. Gli utenti di particolare rilevanza indicano anche il servizio di condivisione video attraverso la piattaforma utilizzata per la trasmissione del loro servizio.

Articolo 14. Certificati

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che dimostri un interesse legittimo può richiedere certificati relativi ai fornitori e ai servizi iscritti nel registro dello Stato.

2. I certificati di registrazione forniscono prove attendibili del contenuto delle iscrizioni del registro e sono gratuiti.

Articolo 15. Domande.

L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato risolve le domande generali pervenute, a condizione che tali domande non comportino in alcun modo la prequalificazione degli atti, delle imprese o dei documenti registrabili.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DINANZI AL REGISTRO DELLO STATO

CAPITOLO I
Notifica preventiva dell'inizio dell'attività

Articolo 16. *Presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività.*

1. La presentazione della notifica in modo attendibile e prima dell'inizio dell'attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 13/2022, del 7 luglio 2022, è effettuata utilizzando l'applicazione informatica accessibile sul sito web associato al ministero della Trasformazione digitale.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti a notifica preventiva utilizzano i moduli standard di notifica preventiva disponibili presso la sede elettronica del ministero della Trasformazione digitale.

3. Le informazioni e la documentazione fornite dai fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti a notifica preventiva sono quelle di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1.

4. La notifica preventiva consente l'avvio dell'attività dal momento della sua presentazione, fatti salvi i poteri di verifica, controllo e ispezione conferiti all'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato e alle disposizioni degli articoli 17 e 18.

5. Ai sensi dell'articolo 69, comma 4, della legge n. 39/2015, del 1° ottobre 2015, la notifica preventiva cessa di avere efficacia dal momento in cui viene accertata l'inesattezza, la falsità o l'omissione di carattere essenziale, nella fornitura di dati o documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), articolo 12, paragrafo 1, lettera b), articolo 12, paragrafo 1, lettera c), articolo 12, paragrafo 1, lettera d), articolo 12, paragrafo 1, lettera e), articolo 12, paragrafo 1, lettera g) e articolo 12, paragrafo 1, lettera j), articolo 12, paragrafo 2, lettera a), articolo 12, paragrafo 2, lettera b), articolo 12, paragrafo 2, lettera c), articolo 12, paragrafo 2, lettera d), articolo 12, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), articolo 13, paragrafo 1, lettera c), articolo 13, paragrafo 1, lettera d), articolo 13, paragrafo 1, lettera e), articolo 13, paragrafo 1, lettera f), 13.1.i) e articolo 13, paragrafo 1, lettera j).

Articolo 17. *Correzione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività.*

1. Se la notifica preventiva presentata al registro dello Stato è incompleta, contiene carenze o non viene fornita la documentazione richiesta, l'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato richiede al fornitore di servizi di media audiovisivi di correggere le carenze o di fornire i documenti richiesti entro 10 giorni.

2. L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato può anche esigere la presentazione di documenti che accreditino il fornitore del servizio di media audiovisivi o dei servizi la cui fornitura deve essere avviata.

Articolo 18. *Notifica preventiva senza effetti.*

1. La notifica preventiva non avrà alcun effetto se si verifica una delle circostanze di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 13/2022, del 7 luglio 2022.

2. Con decisione del capo della segreteria di Stato alle Telecomunicazioni e alle Infrastrutture digitali, dopo aver sentito l'interessato, viene dichiarata la concordanza di una qualsiasi delle circostanze previste nei punti precedenti, che determina l'impossibilità di proseguire la prestazione del servizio, fatta salva la responsabilità penale, civile o amministrativa applicabile.

3. La decisione determina, nei casi più gravi, l'impossibilità di avviare un nuovo procedimento per lo stesso scopo per un periodo massimo di 2 anni.

4. Avverso la decisione che pone fine al procedimento amministrativo, un ricorso può essere

proposto presso lo stesso organo che l'ha emesso conformemente alle disposizioni degli articoli 123 e seguenti della legge n. 39/2015 del 1° ottobre, o tale decisione può essere impugnata direttamente dinanzi ai giudici amministrativi.

Articolo 19. *Registrazione della notifica preventiva.*

L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato effettua d'ufficio la prima registrazione della comunicazione preventiva conformemente agli articoli 22 e 24.

CAPITOLO II
Procedure di registrazione e modifica delle registrazioni

Articolo 20. *Obbligo di iscrizione nel registro dello Stato.*

I fornitori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono tenuti a registrarsi nel registro dello Stato e a registrare i servizi da essi forniti, nonché le modifiche che riguardano tali prestatori e i servizi forniti.

Articolo 21. *Natura della registrazione.*

La registrazione nel registro dello Stato è di natura dichiarativa.

Articolo 22. *Pratiche della prima registrazione.*

1. L'ente responsabile della gestione del registro dello Stato esegue la prima registrazione nel registro dello Stato secondo i seguenti termini:

a) Nel caso di fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti al regime di notifica preventiva, previa notifica è stata effettuata conformemente alle disposizioni del capitolo I del titolo II.

b) Nel caso di fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti a licenza, e una volta ricevuta la richiesta di iscrizione nel registro dello Stato, che deve essere presentata dai fornitori entro un mese dalla concessione, trasferimento o locazione della licenza audiovisiva obbligatoria.

c) Nel caso di fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi, fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video, una volta ricevuta la domanda di registrazione nel registro dello Stato, che deve essere presentata entro un termine massimo di un mese dall'inizio dell'attività.

2. Per presentare la domanda di registrazione, i fornitori utilizzano i moduli standard disponibili sul sito web associato al ministero della Trasformazione digitale.

3. Le informazioni fornite sono le informazioni di cui agli articoli 12 e 13 applicabili a ciascun tipo di fornitore.

Articolo 23. *Rettifica della domanda di iscrizione.*

1. Se la domanda di registrazione nel registro dello Stato è incompleta, contiene carenze o non viene fornita la documentazione richiesta, l'organismo responsabile della gestione del registro di Stato chiede al fornitore di correggere le carenze o di fornire i documenti richiesti entro 10 giorni.

2. Se il termine di rettifica di cui al comma precedente è scaduto senza che la richiesta sia stata soddisfatta, si considera che il richiedente abbia ritirato la domanda di iscrizione mediante una decisione emessa dall'organo responsabile della gestione del registro dello Stato, fatto salvo il fatto che l'organismo summenzionato potrebbe decidere, se del caso, di avviare la corrispondente procedura sanzionatoria per inosservanza dell'obbligo di registrazione.

Articolo 24. *Registrazione del fornitore.*

1. L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato esamina i dati e i documenti della comunicazione preventiva, verifica il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 ed effettua d'ufficio la prima registrazione. Nei restanti casi, l'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato si registra su richiesta dell'interessato, dopo aver esaminato i dati e i documenti forniti e verificato il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

2. La prima registrazione è notificata al fornitore unitamente a un numero di registrazione unico che può utilizzare per registrare le modifiche successive dei dati inseriti relativi al fornitore e ai servizi forniti.

Articolo 25. *Procedura di modifica dei dati inseriti nel registro dello Stato.*

1. I fornitori sono tenuti a mantenere aggiornati i dati del registro dello Stato relativi ai fornitori e ai servizi forniti.
2. I fornitori devono notificare al registro dello Stato qualsiasi atto o fatto che comporti la modifica delle informazioni di cui agli articoli 12 e 13 ad essi applicabili, entro un termine massimo di un mese dalla data in cui esso avviene, fornendo l'adeguata documentazione giustificativa.
3. Le modifiche ai dati e agli atti registrati derivanti da qualsiasi atto dell'amministrazione sono comunicate dal fornitore interessato al registro dello Stato per essere registrate d'ufficio.
4. Notifica della modifica deve essere effettuata tramite l'applicazione informatica disponibile sul sito web associato al ministero della Trasformazione digitale, con l'obbligo di indicare il numero di registrazione univoco concesso al fornitore al momento della prima registrazione.
5. Se la richiesta di modificare i dati inseriti nel registro dello Stato è incompleta, contiene carenze o non viene fornita la documentazione richiesta, l'organismo responsabile della gestione del registro di Stato richiede al fornitore di correggere le carenze o di fornire i documenti richiesti entro 10 giorni conformemente all'articolo 23.
6. Il fornitore del servizio pubblico di media audiovisivi comunica i dati per la registrazione dei suoi nuovi servizi pubblici di media audiovisivi, compresi quelli forniti con qualsiasi tecnologia che non utilizzi le onde radio terrestri, attraverso la procedura di modifica dei dati registrati e in conformità agli articoli 53, paragrafo 6, e 53, paragrafo 7, della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.
7. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, l'ente responsabile della gestione del registro dello Stato invia annualmente un promemoria ai fornitori registrati per aggiornare, se del caso, i dati inseriti nel registro dello Stato.

Articolo 26. *Cancellazione della registrazione.*

Dopo la perdita dello status di fornitore conformemente alle disposizioni del titolo II, capitolo III, la registrazione del fornitore nel registro dello Stato è annullata d'ufficio.

CAPITOLO III

Procedura per la perdita dello status di fornitore

Articolo 27. *Cause della perdita dello status di fornitore acquisito attraverso la notifica preventiva dell'inizio dell'attività.*

1. Il fornitore di servizi di media audiovisivi cessa di avere lo status di fornitore nei seguenti casi elencati all'articolo 20, comma 1, lettera a), articolo 20, comma 1, lettera b), articolo 20, comma 1, lettera c) e articolo 20, comma 1, lettera d), della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.
2. Il fornitore di servizi di media audiovisivi cessa altresì di avere lo status di fornitore in generale nei casi elencati all'articolo 69, comma 4, della legge n. 39/2015 del 1° ottobre, e in particolare quando si riscontrano inesattezze, falsità od omissioni di carattere essenziale, nei dati e/o documenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g) e j), e all'articolo 12, comma 2, lettere a), b), c), d) e f), e all'articolo 13, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i) e j).

Articolo 28. *Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano onde radio terrestri su licenza.*

Il concorso di una qualsiasi delle cause di cessazione della licenza di cui all'articolo 31 della legge 13/2022 del 7 luglio comporta la perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di media audiovisivi su licenza e segue la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 29. *Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video.*

I fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video perdono lo status di fornitore, conformemente alle cause di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022 attraverso la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 30. *Procedura per la dichiarazione della perdita dello status di fornitore.*

1. La procedura per la dichiarazione della perdita dello status di fornitore di servizi di media audiovisivi è avviata d'ufficio mediante un accordo per avviare la procedura emessa dall'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato, nei seguenti termini:

a) Nei casi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022, al ricevimento della notifica da parte del fornitore delle circostanze ivi indicate o dal momento in cui l'organismo competente viene a conoscenza di tali fatti.

b) Nel caso di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022, una volta che la sanzione inflitta è diventata definitiva.

c) Nel caso di cui all'articolo 27, comma 2, dal momento in cui l'organo competente viene a conoscenza di tali fatti.

2. Nell'indagine della procedura di dichiarazione della perdita dello status di fornitore di servizi di media audiovisivi, l'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato può richiedere la collaborazione di altri organi amministrativi. Può anche richiedere a terzi, come fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi o fornitori di servizi di media elettronici, informazioni relative alla fornitura del servizio dichiarato dal fornitore.

3. Con decisione del capo della segreteria di Stato alle Telecomunicazioni e alle Infrastrutture digitali, entro 3 mesi dall'accordo di avvio del procedimento e sentito l'interessato, è dichiarata la perdita dello status di fornitore di servizi di media audiovisivi.

4. Con la suddetta decisione che pone fine al procedimento amministrativo, un ricorso può essere proposto presso lo stesso organo che l'ha emesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 123 e seguenti della legge 39/2015 del 1° ottobre, o tale decisione può essere impugnata direttamente dinanzi ai tribunali amministrativi.

TITOLO III

Collaborazione amministrativa e cooperazione del registro dello Stato

Articolo 31. *Obbligo di cooperazione con la Commissione europea.*

L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato fornisce le informazioni contenute nel registro dello Stato alla banca dati centralizzata dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui è responsabile la Commissione europea. Inoltre, i dati contenuti nei registri regionali sono forniti al registro dello Stato nell'ambito del canale di cooperazione previsto dal seguente articolo.

Articolo 32. *Obbligo e modalità di cooperazione tra il registro dello Stato e i registri regionali.*

Il ministero della Trasformazione digitale le autorità audiovisive competenti delle comunità autonome formalizzano un accordo di cooperazione per l'interconnessione elettronica tra il registro dello Stato e i registri regionali e l'accesso per via elettronica a tutti i dati in esso contenuti, al fine di agevolare la federazione di tali registri e l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022.

Articolo 33. *Collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.*

Nell'ambito della collaborazione prevista dall'articolo 153 della legge n. 13/2022 del 7 luglio 2022 e al fine di attuare efficacemente le funzioni affidate a entrambe le autorità audiovisive nell'ambito del presente regio decreto, è formalizzato un accordo di collaborazione tra il ministero della Trasformazione digitale e l'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 34. *Collaborazione con altri enti pubblici.*

Nell'esercizio dei suoi poteri, il registro dello Stato può chiedere informazioni o assistenza agli organi, alle entità e alle organizzazioni associate o dipendenti dell'amministrazione generale di Stato.

Prima disposizione aggiuntiva. *Nessun aumento della spesa pubblica.*

Le misure contenute nel presente regio decreto non devono comportare un aumento degli stanziamenti, delle retribuzioni o di altri costi del personale.

Seconda disposizione aggiuntiva. *Trasferimento delle registrazioni dal registro dello Stato dei*

fornitori di servizi di media audiovisivi.

In conformità con le disposizioni della settima disposizione transitoria della legge 13/2022 del 7 luglio, le registrazioni effettuate nel registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi sono trasferite d'ufficio al nuovo registro dello Stato e il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, previsto dal regio decreto 847/2015, del 28 settembre, che disciplina il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi e la procedura per la notifica preventiva dell'inizio dell'attività, non è più in vigore.

Prima disposizione transitoria. *Termine per la registrazione dei fornitori che hanno iniziato la loro attività e che non sono iscritti nel registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi.*

Entro 2 mesi dall'entrata in vigore del presente regio decreto, i fornitori di servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e i fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi che non erano iscritti nel precedente registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi devono presentare la loro domanda di registrazione nel nuovo registro dello Stato, fornendo i dati di cui agli articoli 12 e 13.

1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 94 e della nona disposizione finale della legge n. 13/2022 del 7 luglio, gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video hanno 2 mesi di tempo dall'entrata in vigore del regolamento che specifica i requisiti per essere considerato un utente di particolare rilevanza per presentare la domanda di registrazione nel registro dello Stato.

Seconda disposizione transitoria. *Procedure in corso.*

Le procedure in corso presso il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi alla data di entrata in vigore del presente regio decreto continuano a essere trattate conformemente alle disposizioni del regolamento in vigore al momento della loro apertura.

Disposizione abrogativa unica. *Abrogazione normativa.*

Il regio decreto 847/2015, del 28 settembre, che disciplina il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi e la procedura per la notifica preventiva dell'inizio dell'attività è abrogata, nonché qualsiasi normativa di rango uguale o inferiore che contraddica o si opponga alle disposizioni del presente regio decreto.

Prima disposizione finale. *Competenze di sviluppo.*

1. Il capo del ministero della Trasformazione digitale può emanare le disposizioni per lo sviluppo, l'applicazione e l'esecuzione del presente regio decreto.
2. Il capo del ministero della Trasformazione digitale può modificare mediante decreto ministeriale il contenuto degli allegati del presente regio decreto.

Seconda disposizione finale. *Titolo di competenza.*

Il regio decreto è emanato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, commi 21 e 27, della Costituzione spagnola, che conferisce allo Stato il potere esclusivo sulle telecomunicazioni e di dettare le regole di base che disciplinano il sistema radiotelevisivo e, in generale, tutti i mezzi di comunicazione sociale, fatti salvi i poteri che corrispondono alle comunità autonome nel loro sviluppo e nella loro attuazione rispettivamente.

Terza disposizione finale. *Entrata in vigore.*

Il presente regio decreto entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale di Stato".

Madrid, 19 dicembre 2023.

FELIPE R.

Il ministro della Trasformazione digitale.
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE

ALLEGATO

Struttura del registro dello Stato e scheda di registrazione elettronica.

SEZIONE 1: FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco:

Data di registrazione del fornitore:

Data di presentazione della notifica preventiva e/o della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Tipo di fornitore di servizi di media audiovisivi:

Dati del fornitore (dichiarati dal fornitore).

Dati sui servizi/canali (dichiarati dal fornitore).

Licenza/Affidamento della gestione.

MODIFICA:

Data di modifica dei dati.

Data di modifica dei dati.

Cancellazione della registrazione:

Notifica della perdita dello status di fornitore.

Data della perdita dello status

Procedura sanzionatoria:

Accesso al fascicolo amministrativo:

Documentazione fornita dal fornitore

Documentazione interna (procedure)

Altra documentazione

SEZIONE 2: Fornitori di servizi di aggregazione di media audiovisivi

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco:

Data di registrazione del fornitore:

Data di presentazione della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Dati del fornitore (dichiarati dal fornitore).

Dati di servizio (dichiarati dal fornitore). MODIFICA:

Data di modifica dei dati:

Data di modifica dei dati:

Cancellazione della registrazione:

Notifica della perdita dello status di fornitore.

Data della perdita dello status

Procedura sanzionatoria:

Accesso al fascicolo amministrativo:

Documentazione fornita dal fornitore

Documentazione interna (procedure)

Altra documentazione

SEZIONE 3: Fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco:

Data di registrazione del fornitore:

Data di presentazione della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Dati del fornitore (dichiarati dal fornitore).

Dati di servizio dichiarati dal fornitore.

MODIFICA:

Data di modifica dei dati:

Data di modifica dei dati:

Cancellazione della registrazione:

Notifica della perdita dello status di fornitore.

Data della perdita dello status

Procedura sanzionatoria:

Accesso al fascicolo amministrativo:

Documentazione fornita dal fornitore

Documentazione interna (procedure)

Altra documentazione

SEZIONE 4: Utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video.

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco:

Data di registrazione del fornitore:

Data di presentazione della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Dati del fornitore (dichiarati dall'utente).

Dati di servizio dichiarati dall'utente.

Piattaforma di condivisione video utilizzata dall'utente.

MODIFICA:

Data di modifica dei dati:

Data di modifica dei dati:

Cancellazione della registrazione:

Notifica della perdita dello status di fornitore.

Data della perdita dello status

Procedura sanzionatoria:

Accesso al fascicolo amministrativo:

Documentazione fornita dal fornitore

Documentazione interna (procedure)

Altra documentazione

Questo testo consolidato non ha valore giuridico.